

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

DISPOSIZIONI
PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DISPOSIZIONI
PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Fonti normative

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 e, in particolare:

- dall'articolo 31, relativo all'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- dall'articolo 32, che prevede le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l'altro, di consentirne l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
- dall'articolo 34, comma 3, che attribuisce alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

Vengono inoltre in rilievo:

– la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

– le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;

– le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019.

Articolo 1
(Destinatari)

1. Le presenti disposizioni si applicano a:
 - a) le banche;
 - b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- l) i confidi ⁽¹⁾;
- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 1. “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
 2. “*archivi standardizzati*”: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli *standard* tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

⁽¹⁾ Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. “*attività istituzionale*”: l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica;
4. “*autorità competenti*”: le autorità indicate all’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
5. “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i “destinatari” ⁽²⁾; in caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
6. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
7. “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della “quarta direttiva”, e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
8. “*denaro contante*” o “*contanti*”: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
9. “*destinatari*”: i soggetti indicati nell’articolo 1 delle presenti Disposizioni;
10. “*documento di policy antiriciclaggio*”: il documento definito dall’organo con funzione di gestione e approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III);
11. “*esecutore*”: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ⁽³⁾;
12. “*estrazioni*”: rilevazioni di dati e informazioni dai “*sistemi di conservazione informatizzati*”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra autorità competente, mediante una specifica procedura informativa, in conformità con gli *standard* tecnici di cui all’allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all’allegato n. 3;
13. “*finanziamento del terrorismo*”: in conformità con l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla*

⁽²⁾ Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell’intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l’intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest’ultima non sia a titolo gratuito).

⁽³⁾ I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”;

14. “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;
15. “*intermediari bancari e finanziari comunitari*”: i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario;
16. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
17. “*operazione*”: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
18. “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
19. “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
20. “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
21. “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “*soggetti convenzionati e agenti*”;
22. “*quarta direttiva*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
23. “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari;
24. “*riciclaggio*”: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s’intende per riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
25. “*settore di attività economica della clientela*”: è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;
26. “*sistemi di conservazione informatizzati*”: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle presenti disposizioni;
27. “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;
28. “*tasso di cambio*”: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
29. “*titolare effettivo*”: la persona fisica o le persone fisiche individuate secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 30 luglio 2019;
30. “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
31. “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

32. “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 3

(Documenti, dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

2. I destinatari conservano altresì le informazioni relative a:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;
- b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l’importo; il segno monetario; la causale dell’operazione e il mezzo di pagamento utilizzato.

3. Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l’adeguata verifica non è dovuta, i destinatari conservano, oltre a quanto previsto dal comma 2, lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l’esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

Articolo 4

(Modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 31 del decreto antiriciclaggio i destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

2. I destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l’altro:

- a) l’accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra autorità competente;
- b) l’acquisizione tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l’integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l’adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni;

- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

4. I destinatari adempiono agli obblighi di cui al comma 1 in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale ⁽⁴⁾.

Articolo 5

(Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità)

1. I destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF, secondo gli *standard* di cui agli allegati 1 e 2, i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;
- b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni alternativamente previsti dall'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera b), ovvero dall'articolo 3, comma 3: la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione

⁽⁴⁾ Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II (*"Ambito di applicazione"*) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni indicati dal comma 2, lettera b), sono resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo ⁽⁵⁾. Resta ferma la deroga prevista dall'articolo 44, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

Articolo 6

(Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni)

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, i destinatari rendono disponibili alle medesime autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine essi ricorrono alternativamente a una delle seguenti modalità:

- a) apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati all'allegato n. 1;
- b) archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

2. I destinatari indicano la modalità con cui rendono disponibili le informazioni alla Banca d'Italia e alla UIF nel documento di *policy* antiriciclaggio.

3. L'eventuale variazione della modalità adottata è comunicata alla Banca d'Italia entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui la modalità prescelta diventa operativa, specificando:

- a) la data di decorrenza della variazione;
- b) i dettagli tecnici della variazione, con particolare riferimento alla modalità con cui si intendono fornire i dati e le informazioni relativi al periodo precedente alla variazione e alla gestione delle correzioni relative agli eventuali archivi standardizzati detenuti precedentemente alla variazione.

4. Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dal decreto antiriciclaggio, i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 sono resi disponibili alle autorità per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Articolo 7

(Disposizioni particolari)

⁽⁵⁾ I prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica, anche se non si avvalgono di agenti o soggetti convenzionati, possono decidere di fornire i dati e le informazioni relativi a tutte le operazioni occasionali, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, purché si attengano a questa scelta in maniera uniforme e costante nel tempo.

1. I dati e le informazioni sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. I documenti, i dati e le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.

3. Alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accredito provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

4. Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accredito avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 sono assolti dal destinatario con sede in Italia intervenuto nell'operazione.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

6. I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

7. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari o finanziari rispondenti di paesi terzi ⁽⁶⁾, il destinatario che ritenga necessario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, acquisire i dati e le informazioni sul soggetto per conto del quale l'intermediario rispondente svolge l'operatività, li conserva e li rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF.

Articolo 8

(Esenzioni)

1. I destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto anticiclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela ⁽⁷⁾;

⁽⁶⁾ Cfr. Parte Quarta, Sezione IV delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

⁽⁷⁾ Si fa riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.

- c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
- d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

2. I destinatari indicano nel documento di *policy* antiriciclaggio se si avvalgono di una o più delle esenzioni previste dal comma 1 e si attengono alla scelta effettuata in maniera costante nel tempo.

Articolo 9

(Esterneizzazione)

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

2. I destinatari che intendono avvalersi di soggetti terzi formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

3. I destinatari applicano le disposizioni del presente articolo congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali a cui essi sono soggetti.

Articolo 10

(Vicende dei sistemi di conservazione)

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.

2. I soggetti che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 6, comma 4, salve le ipotesi di chiusura della società.

3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari applicano gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'albo o elenco.

Articolo 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I destinatari si adeguano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

ALLEGATI:

- N. 1. *Standard* tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni;
- N. 2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni;
- N. 3. Causali analitiche;
- N. 4. Codifica degli intermediari segnalanti.